



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il Funzionario preposto

Bologna, 24 dicembre 2021

Comune di Casalecchio di Reno (BO)

- Al Sig. Sindaco

- Al Sig. Presidente del Consiglio
comunale

- All'Organo di revisione

All. n. 1

Oggetto: Trasmissione delibera n. 268/2021/PRSE

Si trasmette, in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, la deliberazione n. 268/2021/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in data 21 dicembre 2021, con invito ad inoltrare l'atto agli organi in indirizzo, nonché all'organo di revisione.

Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all'originale, depositato presso questa segreteria.

Il funzionario preposto al servizio di supporto
(Roberto Iovinelli)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93*



CORTE DEI CONTI

Piazza dell'VIII Agoston. 26 - 40126 Bologna Italia | Tel. 051 2867811

e-mail: supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it; sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it

| pec: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it

Deliberazione n. 268/2021/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| dott. Marco Pieroni | presidente |
| dott. Tiziano Tessaro | consigliere |
| dott.ssa Gerarda Maria Pantalone | consigliere |
| dott. Marco Scognamiglio | referendario |
| dott.ssa Khelena Nikifarava | referendario |
| dott.ssa Elisa Borelli | referendario (relatore) |
| dott.ssa Ilaria Pais Greco | referendario |

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 21 dicembre 2021
Comune di Casalecchio di Reno (BO)
Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con note di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018-2020 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Casalecchio di Reno (BO)**;

VISTA la nota prot. n. 11.261 in data 22 novembre 2021 con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota prot. C.d.c. n. 11.670 del 13 dicembre 2021 a firma dell'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 142 del 20 dicembre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 21 dicembre 2021;

UDITO il relatore, referendario Elisa Borelli;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Casalecchio di Reno ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno.

2. Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Equilibrio di parte corrente | € 3.223.656,25 | € 1.921.296,12 |
| Equilibrio di parte capitale | € 969.712,31 | € 48.849,83 |
| Saldo delle partite finanziarie | € 0,00 | € 0,00 |
| Equilibrio finale | € 4.193.368,56 | € 1.965.145,95 |

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019. Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Nell'esercizio 2018 il Comune ha applicato avanzo per complessivi euro 202.198,78 e nel 2019 per euro 232.025,61.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Fondo cassa | € 4.124.696,33 | € 4.991.373,31 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Residui attivi | € 16.402.239,55 | € 14.767.788,28 |
| Residui passivi | € 11.144.614,11 | € 9.483.198,87 |
| FPV per spese correnti | € 396.247,17 | € 451.697,67 |
| FPV per spese in conto capitale | € 990.317,74 | € 1.855.651,86 |
| Risultato di amministrazione | € 7.995.756,86 | € 7.968.613,19 |
| Totale accantonamenti | € 6.999.102,47 | € 6.719.208,76 |
| di cui: FCDE | € 6.336.342,47 | € 6.016.598,76 |
| Totale parte vincolata | € 232.025,61 | € 972.051,42 |
| Totale parte destinata agli investimenti | € 764.628,78 | € 263.000,00 |
| Totale parte disponibile | € 0,00 | € 14.353,01 |

Con riferimento ai residui, nella relazione al rendiconto per il 2018 l'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come inesigibili sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio e che il riconoscimento formale dell'inesigibilità è stato adeguatamente motivato. Anche per il 2019 l'Organo di revisione ha controllato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio e che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

Si osserva che l'Ente ha provveduto all'accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato nel 2018 con il metodo semplificato e nel 2019 con il metodo ordinario. Per entrambi gli esercizi l'Organo di revisione attesta la congruità dell'accantonamento del FCDE.

Si osserva che, tra gli "altri accantonamenti", con riferimento ai rendiconti 2018 e 2019, l'Ente dichiara di aver costituito sia il fondo per l'indennità di fine mandato che il fondo per contenzioso. Con riferimento al mancato accantonamento nel fondo perdite società partecipate, il questionario riporta la risposta "non ricorre la fattispecie", in entrambi gli esercizi. Il Revisore ha poi confermato l'assenza di società partecipate con risultato di esercizio negativo.

Relativamente alla parte disponibile uguale a zero nel 2018, problematica segnalata anche per il rendiconto 2017 con la deliberazione 98/2020/PRSE, come si evince dalla tabella sopra riportata, la criticità risulta superata nel 2019.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva, in particolare, quanto esposto nella seguente tabella:

| | Rendiconto 2018 Accertamenti (a) | Rendiconto 2018 Riscossioni (b) | % (b/a) | Rendiconto 2019 Accertamenti (c) | Rendiconto 2019 Riscossioni (d) | % (d/c) |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Tit.1 residui (iniziali + riaccertati) | € 5.079.370,66 | € 3.924.543,57 | 77,26% | € 5.048.757,62 | € 4.204.814,41 | 83,28% |
| Tit.1 competenza | € 24.955.216,00 | € 20.181.103,00 | 80,87% | € 24.714.070,40 | € 20.253.925,77 | 81,95% |
| Tit.3 residui (iniziali + riaccertati) | € 4.532.916,71 | € 1.161.560,63 | 25,63% | € 4.926.308,25 | € 1.330.198,14 | 27,00% |
| Tit.3 competenza | € 6.885.981,98 | € 3.679.270,12 | 53,43% | € 5.750.692,45 | € 3.151.841,14 | 54,81% |

Dal prospetto si evince che le maggiori difficoltà di riscossione riguardano il titolo 3 delle entrate, relativamente sia alla gestione di competenza che a quella dei residui. La situazione migliora, anche se di poco, nel 2019.

SITUAZIONE DI CASSA

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Fondo cassa finale | € 4.124.696,33 | € 4.991.373,31 |
| Anticipazione di tesoreria | € 592.646,86 | € 0,00 |
| Cassa vincolata | € 202.318,22 | € 1.148.378,52 |
| Tempestività dei pagamenti | 4,27 giorni | - 0,86 giorni |

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente riferisce che il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. nell'anno 2018 è stato di euro 592.646,86. I giorni di utilizzo di tale anticipazione sono 10 e l'importo pagato a titolo di interessi ammonta ad euro 79,57. Nell'anno 2019 l'Ente dichiara di non aver mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

INDEBITAMENTO

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| | | |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Debito complessivo a fine anno | € 10.300.548,41 | € 10.129.760,29 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|

Con riferimento ai rendiconti 2018 e 2019, l'Ente dichiara di avere in essere alcune garanzie e forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, che corrispondono a garanzie prestate in esercizi precedenti. Sentito nel merito, il Comune ha confermato che "nel computo della percentuale del limite di indebitamento vengono considerate le quote relative alle suddette garanzie" e che i beneficiari hanno sempre fatto fronte in autonomia alle proprie obbligazioni. L'Ente ha dichiarato inoltre di non avere strumenti di finanza derivata.

L'Ente ha rispettato il limite d'indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno pari al 2% per l'anno 2018 e all'1,86 % per l'anno 2019.

2.1. Inoltre, dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019 risulta, in particolare, quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- i rendiconti 2018 e 2019 sono stati approvati nei termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati (BDAP) è avvenuta oltre i termini per l'invio dei dati in entrambi gli esercizi;
- c'è coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato (FPV) iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019; le spese impegnate a rendiconto 2018 e coperte da FPV sono imputate ad un solo esercizio; nel 2019 e 2020 le spese sono re-imputate a più esercizi e l'Ente riferisce che "le imputazioni alle annualità successive sono state attribuite sulla base dei crono programmi di spesa formulati dai servizi competenti";
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del T.U.E.L.;
- a rendiconto 2018 e 2019 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- l'Ente non ha provveduto nel 2018 e nel 2019 al riconosciuto di debiti fuori bilancio;

- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale in entrambi gli esercizi;
- nel questionario sul rendiconto 2018 l'Ente dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente medesimo e le sue società partecipate; la criticità risulta superata nel rendiconto 2019;
- nei questionari relativi agli esercizi 2018 e 2019 l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

2.2. Si rammenta infine che il Comune di Casalecchio di Reno (BO) era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 (deliberazione n. 98/2020/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato: a) elevata incidenza dei residui attivi nel risultato di amministrazione; b) la presenza di residui attivi vetusti; c) la re-imputazione del fondo pluriennale vincolato ad un solo esercizio; d) avanzo libero pari a zero; e) errata allocazione delle poste accantonate.

2.3. Alla luce degli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 11.261 del 22 novembre 2021, di fornire chiarimenti con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

- informazioni sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati e con l'Unione;
- politiche adottate in merito alla riduzione della mole dei residui attivi totali tra le due annualità;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- richiesta informazioni sull'attività correlata agli avvisi di accertamento;
- precisazioni e aggiornamenti in merito alla quantificazione del fondo rischi;

- alimentazione del fondo pluriennale vincolato;
- mancanza di un fondo perdite società partecipate;
- controllo successivo e di regolarità amministrative e contabile.

2.4. In risposta alla predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. Cdc n. 11.670 del 13 dicembre 2021, ha fornito i chiarimenti di seguito riportati.

2.4.1. Riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni Valli Reno Lavino e Samoggia.

Per quanto concerne i rapporti di debito e/o credito con l'Unione, il Comune ha dichiarato di aver provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci.

2.4.2. Situazione che ha portato alla riduzione della mole dei residui attivi totali dal 2018 al 2019.

La mole dei residui attivi totali è diminuita considerevolmente fra le due annualità (da euro 16.402.239,55 nel 2018 ad euro 14.767.788,28 nel 2019). Sul punto, la Sezione ha chiesto di relazionare sulle politiche adottate dall'Ente per ottenere il risultato sopra evidenziato.

In proposito il Comune ha allegato alcune tabelle con evidenziate le principali voci conservate a residuo in cui evidenzia quanto incassato nell'anno successivo.

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati estrapolati dall'allegato E relativo ai residui 2019.

| Oggetto | Residuo | Evoluzione incassato 2020 |
|--|-----------------|---------------------------|
| Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa | € 6.304.087,84 | € 4.413.445,56 |
| Trasferimenti correnti | € 537.095,74 | € 285.387,71 |
| Entrate extratributarie | € 6.194.961,42 | € 1.019.832,39 |
| Entrate in conto capitale | € 1.231.656,66 | € 335.716,06 |
| Accensione prestiti | € 473.607,21 | € 165.768,75 |
| Entrate per conto terzi e partite di giro | € 26.379,41 | € 2.616,65 |
| Totale | € 14.767.788,28 | € 6.222.767,12 |

Il Comune presentava una rilevante quota di residui attivi a consuntivo 2017. Su tale aspetto la Sezione si è già espressa con la deliberazione n. 98/2020/PRSE.

Nell'ambito dei controlli relativi agli esercizi 2018 e 2019, il Comune è stato invitato a relazionare sulle politiche intraprese per superare le problematiche evidenziate nella richiamata deliberazione di questa Sezione.

Sul punto il Comune ha riferito che, con l'approvazione del rendiconto

2020, la situazione risulta essere la seguente: "Residui attivi conservati 10.197.052,13, di cui € 3.744.604,67 proveniente dalla gestione dei residui ed € 6.452.447,46 proveniente dalla gestione di competenza, con un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 3.616.598,76", evidenziando una significativa riduzione dello *stock* di residui attivi.

2.4.3. Scarsa efficacia dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Dalle tabelle compilate nei questionari relativi ai consuntivi 2018 e 2019, alla Sezione I.III – Gestione finanziaria – Entrate, è stato rilevato quanto segue:

Rendiconto 2018: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 913.933,31 risultano riscossioni per euro 849.468,31.

Rendiconto 2019: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 1.752.347,82 risultano riscossioni per euro 494.924,14.

Nel merito il Comune riferisce che nel 2018 l'attività di riscossione era svolta interamente in proprio. Nel 2019 è stata esperita una gara ad evidenza pubblica "grazie alla quale è stata avviata una nuova fase (pluriennale) di azione accertativa sostanziale e di quantificazione dell'attività di accertamento" svolta storicamente dall'ufficio.

L'Ente riferisce poi che, allo stato attuale, dei "residui iscritti al consuntivo 2018 e poi a consuntivo 2019 solo una percentuale di poco più dell'1% non si è realizzata".

Relativamente alla TARI, il Comune dichiara che sono state mantenute a residuo somme connesse ad accertamenti straordinari per recupero evasione (omessa denuncia) e che, nonostante la maggiore efficacia dell'azione di recupero coattivo in merito alle sanzioni del codice della strada, il risultato complessivo è ancora insoddisfacente.

2.4.4. Irregolarità segnalate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Con nota n. 17550 del 22 gennaio 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto presso il Comune un monitoraggio ai sensi dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza irregolarità e carenze, in ordine alle quali l'Ente è stato invitato ad assumere ogni iniziativa utile alla loro eliminazione e all'accertamento delle eventuali connesse responsabilità. In particolare, sono emerse le seguenti irregolarità:

| Descrizione sintetica del rilievo |
|---|
| 1) "Mancata indicazione delle ragioni della cancellazione di poste creditorie (residui attivi in sede di riaccertamento ordinario)" – art. 228, comma 3, T.U.E.L.; Allegato 4/2, Punto 9.1, lett. c) e d), d.lgs. n. 118/2011. |
| 2) "Attività correlata all'emissione sia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sia di notifiche dei titoli esecutivi, riguardo il recupero di IMU E TARI, che sebbene svolta entro i limiti di decadenza previsti dalla normativa di riferimento, denota rilevanti criticità in merito alla tempistica del relativo svolgimento" – art. 1, commi 161 e 163, legge n. 296/2006. |

Copia della relazione è stata rimessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza con riguardo ai rilievi in essa formulati ed in conformità al disposto di cui all'art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291. Copia della relazione è stata, altresì, inviata a questa Sezione regionale di controllo ed al Collegio dei revisori per le considerazioni di competenza in relazione ai connessi compiti istituzionali, nonché al Ministero dell'interno, per opportuna conoscenza.

Con nota prot.n. 258619 del 1° ottobre 2021, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che:

- relativamente al punto 1), la questione può "ritenersi definitiva" e "il superamento della connessa irregolarità è ascrivibile ad idonei interventi correttivi già conclusi o concretamente avviati dall'Ente ispezionato, a condivisibili argomentazioni giustificative del suo operato, nonché a rassicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia";

- in merito al punto 2), "si rimarca che le percentuali di riscossioni indicate risultano essere, in ogni caso, non soddisfacenti in un'ottica di efficace gestione delle risorse di entrata dell'Ente" e che "in considerazione delle azioni intraprese, si demanda alla responsabilità dell'Ente, l'adozione delle opportune e necessarie misure correttive al fine di evitare il ripetersi delle criticità in oggetto".

Nella parte finale del documento, la Ragioneria, "nel rimettere all'autonoma iniziativa e responsabilità del Comune l'adozione di misure atte a definire le criticità emerse dalla verifica", comunica "di ritenere conclusa, per quanto di competenza la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti". Sentito sul punto, il Comune ha riferito che l'azione dell'Amministrazione comunale è stata reindirizzata seguendo alcune linee direttrici. È stato scelto un modello organizzativo per lo svolgimento del recupero coattivo delle proprie entrate. Con la delibera GC n. 85 del 6 luglio 2021 "sono state tracciate le seguenti coordinate":

"i. Ripartenza entro il 31 dicembre 2021;

- ii. Velocizzazione della attività di sollecitazione propedeutica all'avvio della riscossione coattiva;
- iii. Utilizzazione di lettere di sollecitazione preliminari;
- iv. Ricerca di migliori performances del risultato in fase coattiva;
- v. Intensificazione ricorso agli strumenti previsti dal DPR. 502/1973;
- vi. Miglioramento reportistica;
- vii. Riallacciare i rapporti con Agenzia Entrate riscossione spa in modo da poter usare questo canale di riscossione per situazioni specifiche e determinate".

Dopo la definizione delle linee di indirizzo, l'Ente ha "provveduto alla definizione contrattuale con il partner designato (Municipia, quale soggetto identificato dalla gara ad evidenza pubblica c/o centrale di committenza IntercentER)". Il Comune riferisce inoltre che sono in corso "attività propedeutiche alla condivisione dei percorsi operativi e di controllo dei dati, in modo da riattivare la riscossione coattiva con maggiore efficacia".

2.4.5. Adeguatezza del fondo rischi per contenzioso.

Dagli allegati a) "risultato di amministrazione" relativamente agli esercizi 2018 e 2019 risultano accantonamenti per fondo rischi contenzioso pari ad euro 662.860,00. Sentito sul punto, il Comune ha riferito che la ricognizione del contenzioso viene effettuata almeno una volta all'anno, con relazione da parte dell'Avvocatura interna e che sono state effettuate le valutazioni delle risorse accantonate, tenendo conto delle passività potenziali e del rischio di soccombenza. L'Ente ha riferito inoltre che si è tenuto conto anche dei crediti di modesta entità e che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio né risultano debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

2.4.6. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Il Comune ha confermato la trasmissione all'Organo di revisione delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, evidenziando che tali risultanze non hanno richiesto verifiche successive.

2.5. Il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Casalecchio di Reno (BO) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi

annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172 della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni

ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del T.U.E.L. quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del T.U.E.L. che, al comma 1, dispone: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono*

utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del T.U.E.L., devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del T.U.E.L.). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità

dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6 della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6 della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del T.U.E.L. detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai

residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. L'esame della documentazione relativa ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 conferma l'esistenza di criticità in merito alla gestione dei residui attivi e alla capacità di riscossione delle entrate, già al centro di rilievi, sia da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF-RGS che da parte di questa Corte dei conti in esito al controllo sui rendiconti relativi agli esercizi precedenti.

Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Casalecchio di Reno, selezionato in base ai criteri n. 5, si rilevano i seguenti profili di criticità, alla luce del potenziale impatto negativo sulla tenuta degli equilibri di bilancio del Comune.

3.1. Situazione relativa ai residui attivi

cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 37/2019/PRSE; delib. n. 101/2020/PRSP; delib. n. 116/2021/PRSE)

Dalle acquisizioni documentali emerge un notevole ridimensionamento della mole dei residui attivi, che è passata da un ammontare nel 2017 di euro 18.499.464,43 ad un importo di euro 10.197.052,13 nel 2020. Anche i residui non di competenza risultano ridotti in quanto passano da euro 10.125.954,40 nel 2017 ad euro 3.744.604,67 nel 2020.

Nel prendere atto del miglioramento della situazione, la Sezione, richiama comunque l'attenzione sull'esigenza di operare sempre una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione e/o il pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità

al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'Ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie. In proposito, la Sezione - nel richiamare la normativa di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs n. 118/2011, che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - ribadisce che risulta necessario, da parte dei singoli responsabili, rendere disponibile adeguata motivazione in caso di mantenimento o di cancellazione dei residui, al fine di addivenire ad una più corretta e precisa rappresentazione contabile dei dati di bilancio, tale da consentire le verifiche necessarie per l'accertamento del rispetto del principio della veridicità. Inoltre, considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale; l'Ente cioè non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del T.U.E.L., così come ripreso anche dai Principi contabili), dopodiché deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio. Va inoltre rimarcato come la normativa vigente preveda il riaccertamento dei residui (almeno) alla chiusura dell'esercizio in occasione dell'esame del conto consuntivo, in quanto il loro ammontare si ripercuote direttamente sull'avanzo o sul disavanzo di amministrazione. È evidente che detto adempimento, quanto ai residui attivi, deve essere svolto attraverso un documentato riesame della concretezza ed attualità dei crediti sottostanti il titolo (verificandone la certezza e l'esigibilità, anche in punto di prescrizione) ed, analogamente per quelli passivi, prima di disporre la cancellazione, va verificato in concreto che sia venuta meno la causa originaria del debito stesso o la necessità del previsto accantonamento, ovvero ne sia subentrata la remissione, ovvero la prescrizione, o ancora una pronuncia del giudice o, infine, sussista altra valida motivazione. L'importanza del tema è dimostrata dalla previsione di legge che sottopone tali verifiche anche ad uno specifico controllo da parte dell'organo di revisione che è chiamato ad esprimere

una puntuale valutazione circa le ragioni che giustificano il permanere dei residui maggiormente risalenti e la correttezza della procedura adottata.

Per queste ragioni il Collegio, conclusivamente, invita il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto del Comune, garantendo altresì la corretta applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile. La Sezione si riserva, comunque, di effettuare eventuali verifiche e approfondimenti ulteriori, alla luce delle richiamate indicazioni, in occasione delle prossime attività di controllo sui rendiconti del Comune.

3.2. Efficacia del contrasto all'evasione tributaria

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 82/2020/PRSE; n. 96/2020/PRSE 108/2021/PRSE)

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, il quale ha evidenziato che nel 2019 è stata posta in essere una gara ad evidenza pubblica "grazie alla quale è stata avviata una nuova fase (pluriennale) di azione accertativa sostanziale e di quantificazione dell'attività di accertamento", svolta storicamente dall'Ufficio.

L'Ente poi riferisce che, alla data odierna, dei "residui iscritti al consuntivo 2018 e poi a consuntivo 2019 solo una percentuale di poco più dell'1% non si è realizzata".

Con riferimento alle sanzioni amministrative da violazione del Codice della strada, il Comune ammette che, nonostante la maggiore efficacia del recupero coattivo, il risultato non è ancora soddisfacente.

La Sezione rammenta, in via generale, l'esigenza di imprimere il massimo impulso e di assicurare una rigorosa continuità alle attività di controllo e di riscossione coattiva dei tributi non spontaneamente versati dai contribuenti. Ed infatti una gestione discontinua dell'attività di accertamento tributario potrebbe danneggiare l'ente impositore quantomeno per il ritardo con il quale consegue le relative entrate e può compromettere l'esito della riscossione, allontanando temporalmente il momento in cui si determina il presupposto dell'imposta da quello in cui si concretizza l'azione di riscossione non spontanea. Inoltre, la Sezione evidenzia che un'azione discontinua nell'accertamento dei tributi determina la non corretta rappresentazione dei fenomeni contabili, pregiudicando l'obbligo della rendicontazione, il cui scopo principale è la piena accessibilità

informativa per il cittadino ai dati della resa del conto, a garanzia del leale e trasparente rapporto dialettico che connota il mandato elettorale ed il correlato giudizio democratico circa l'*an*, il *quando* ed il *quomodo* della gestione delle pubbliche risorse in relazione alle pubbliche finalità (Corte cost., sent. n. 184/2016).

Sul piano generale, risulterebbe censurabile qualsiasi azione od omissione volta a ritardare il recupero dei tributi che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e il cui mancato versamento determinerebbe inammissibili sperequazioni rispetto a chi adempie correttamente, nonché riflessi irrazionali sul piano della sana gestione.

La Sezione rammenta inoltre che, in ossequio al principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari si giunge alla considerazione che carenze nel recupero dell'evasione tributaria costituiscono un comportamento censurabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla Carta costituzionale e ai principi contabili ad essi sottesi. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

In conclusione, nel prendere positivamente atto delle azioni intraprese per implementare la capacità di accertamento e per migliorare l'efficacia delle procedure di riscossione delle situazioni di morosità, la Sezione si riserva di monitorare la situazione in occasione dell'esame dei rendiconti dei periodi finanziari successivi, in considerazione della rilevanza sostanziale dell'attività di riscossione.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Casalecchio di Reno:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione

inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiatosi in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Casalecchio di Reno.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Elisa Borelli

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 24 dicembre 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)